



Ai Presidenti degli Ordini
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica
[Loro email - PEC](#)

OGGETTO: Circolare 44.2021 – approfondimenti su adempimenti Ordini relativamente al DL 44/2021 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 (in G.U. 31/05/2021, n. 128)

Facendo seguito alla [circolare 19/2021](#) e alla [circolare 37/2021](#), in cui si comunicavano gli adempimenti degli OPO relativi all'obbligo vaccinale per i professionisti sanitari, si ribadisce che, come confermato dal Ministero della Salute con nota prot. 47627/2021 ([allegato 1](#)), la vaccinazione dei professionisti sanitari è, nelle intenzioni del legislatore, un requisito imprescindibile perché i medesimi siano considerati idonei a svolgere la propria attività professionale nonché condizione legittimante per l'esercizio della stessa, in qualunque forma giuridica venga espletata. In capo all'Ordine ricade l'obbligo, entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di trasmettere alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede, l'elenco integrale di tutti gli iscritti, nonché, una volta ricevuta dall'azienda sanitaria locale la comunicazione dell'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, di provvedere a comunicare all'interessato la sospensione. Ne consegue come si versi in fattispecie di sospensione derivante dalla legge e, quindi, di sospensione obbligatoria e come l'attività dell'Ordine consista in un mero onere informativo, ovvero nella comunicazione all'interessato, previa presa d'atto e senza alcuna valutazione di merito, della sospensione derivante *ex lege* dall'atto di accertamento dell'ASL, riportando l'annotazione relativa nell'albo, nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

Alla luce, inoltre, di numerosi chiarimenti richiesti dagli OPO alla scrivente Federazione sulle procedure di sospensione delle iscritte, si forniscono i seguenti approfondimenti.

- Nel caso in cui pervenga all'OPO la comunicazione di sospensione di un'ostetrica, che sia anche un componente del Consiglio direttivo/CRC dell'OPO stesso, con o senza carica, si ritiene che debba procedersi alla sospensione della stessa anche dalle funzioni esercitate in seno al Consiglio Direttivo /CRC. Al riguardo si precisa, però, come non sussista una espressa previsione di legge ma che si deve comunque dedurre come, poiché la sospensione è un provvedimento disciplinare che priva, seppur momentaneamente, il professionista dei diritti di iscritto all'albo, ne debba conseguire necessariamente la sospensione anche dalle attività del CD e del CRC. Infatti, l'attività espletata nell'ambito della rappresentanza della categoria quale componente degli Enti esponenziali della stessa rientra tra le attività che può svolgere soltanto il professionista iscritto all'albo e non sospeso.
- Qualora, nelle more tra la segnalazione all'OPO da parte dell'Azienda ed il provvedimento di sospensione dell'iscritta, quest'ultima provveda alla prenotazione per la somministrazione del vaccino, l'OPO è comunque tenuto alla sospensione in attesa di nuova comunicazione da parte della ASL, giacché ai sensi del comma 9 dell'art. 4 del D.L. 44/2021 *"la sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021"*. Ne consegue che, nonostante il ravvedimento e la prenotazione del vaccino da parte dell'ostetrica, qualora l'Azienda solleciti comunque l'OPO alla sospensione dall'albo, l'OPO dovrà procedere alla stessa con immediatezza.
- In merito alle diffide che gli OPO stanno ricevendo da legali incaricati dalle iscritte sospese, fermo che ciascuna diffida andrebbe esaminata caso per caso, si dovrà opporre che trattasi di adempimento ad un obbligo di legge e che non residua in capo all'Ordine alcuna discrezionalità. Si evidenzia inoltre che ai sensi dell'art. 53 del DPR 5/04/1950, n. 221, eventuali ricorsi alla CCEPS avverso le



Prot.2284 Class. 1101

Roma, 24 settembre 2021

comunicazioni e le prese d'atto degli Ordini professionali, ferma restando la valutazione in ordine alla loro ammissibilità, non potranno avere in ogni caso alcun effetto impeditivo del verificarsi della sospensione *ope legis* dall'esercizio della professione prevista dall'art. 4 del DL 1/04/2021, n. 44, in quanto la norma limita l'effetto sospensivo dell'impugnazione ai provvedimenti di cancellazione dall'Albo ed ai provvedimenti disciplinari.

Tanto si doveva per opportuno aggiornamento.
Cordiali saluti.

La Presidente FNOPO

Dott.ssa Silvia Vaccari

